

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

2026

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957 N. 5.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009 N. 3 ART. 2 COMMA 39.

REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS” N.1407/2013 - REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI “DE MINIMIS”.

ANNUALITÀ 2026

LINEE GUIDA

Versione 1.0

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Sommario

1. Premessa	3
2. Ammissibilità delle spese	3
2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese	4
2.2 Tipologie di spese ammissibili	6
2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili	6
2.2.b - Beni mobili	9
2.2.c - Veicoli e Natanti	10
Nel caso di acquisto di veicoli a motore, dovrà, altresì, essere prodotta copia della relativa carta di circolazione.	12
2.2.d - Immobilizzazioni immateriali	12
2.3 Spese non ammissibili	13
3. Criteri generali di rendicontazione	14
3.1 Modalità di rendicontazione	16
Allegati (fac simili da riprodurre su carta intestata del dichiarante)	18

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

1. Premessa

Le presenti Linee Guida fanno parte integrante dell'Avviso pubblico (di seguito "Avviso") volto all'erogazione di contributi destinati a finanziare lo sviluppo e il potenziamento delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative sulla base della presentazione di un Piano di investimento, riferito all'annualità 2026, finalizzato alla realizzazione di obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo della propria attività.

Detto intervento opera nell'ambito del regime di Aiuto in "*de minimis*" disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020 e dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La finalità del documento è quella di fornire indicazioni utili alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'Avviso in tema di ammissibilità della spesa e di illustrare i criteri cui i soggetti beneficiari dell'Avviso devono attenersi per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Il Responsabile del procedimento si riserva di modificare, aggiornare e/o integrare, in qualsiasi momento, quanto riportato nella presente versione delle Linee Guida, al fine di recepire eventuali disposizioni normative e/o regolamentari sopravvenute o per soddisfare specifiche esigenze interpretative o di chiarimento che possano sorgere in corso di attuazione dell'Avviso.

In caso di modifica delle Linee Guida sarà cura del Servizio approvare una versione aggiornata delle stesse, rendendone evidente nel titolo la natura di "*Versione n. ___*" rispetto a quella iniziale o immediatamente precedente.

Si evidenzia che la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro i termini previsti dall'art. 6 dell'Avviso – scadenza 10.02.2027, e che in caso di mancato rispetto di detto termine l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 16 lett. e) dell'Avviso, a revocare la determinazione con la quale ha concesso il contributo.

2. Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese al contributo previsto dall'Avviso è valutata facendo riferimento alla attuazione di Piani d'investimento di cui agli artt. 5, 6 e 8 del medesimo, che dovranno descrivere in maniera esaustiva l'attività svolta, gli obiettivi e le finalità perseguite ed essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative richiedenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e successivi del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del Piano di investimento oggetto della richiesta di contributo.

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

Ai fini del riconoscimento di un costo quale “spesa ammissibile” al contributo, la spesa sostenuta dal Soggetto Proponente deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate all’art. 8 (“Spese ammissibili”) dell’Avviso e dettagliate nel successivo paragrafo 2.2 delle presenti Linee Guida;
2. essere pertinente e direttamente imputabili al Piano di investimento presentato. I costi devono quindi essere strettamente connessi e funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano presentato;
3. essere sostenuta esclusivamente dai soggetti beneficiari: i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto Proponente;
4. essere state sostenute nel periodo di eleggibilità dell’avviso. I beni devono essere stati acquistati/fatturati e pagati nell’arco temporale compreso **tra il 1° Gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026**;
5. corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti dal Soggetto Proponente con una dimostrata uscita bancaria. Dovrà pertanto trattarsi di spese fatturate, contabilizzate e interamente quietanzate nel periodo di eleggibilità dell’Avviso. Si precisa che un ordine di pagamento non realizza la condizione del pagamento fino a che quest’ultimo non viene realmente effettuato con l’addebito in banca. Pertanto, i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico o altro strumento bancario di cui sia documentato il movimento finanziario. In particolare, l’estratto conto da cui risulti l’addebito dovrà mostrare in maniera chiara l’importo, la data del pagamento e la causale dello stesso. È dunque sconsigliato effettuare i pagamenti nell’ultimo giorno utile previsto dall’Avviso, considerati i giorni di esecuzione dell’istituto bancario, pena l’inammissibilità della relativa spesa;
6. essere effettuata mediante pagamenti disposti dai soci e dai dipendenti/addetti, autorizzati dal Soggetto Proponente ed esclusivamente mediante strumenti di pagamento che garantiscano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alle spese per cui si richiede il contributo (bonifico bancario, carta di credito o altro strumento bancario di cui sia documentato il movimento finanziario). In particolare, l’estratto conto da cui risulti l’addebito dovrà mostrare in maniera chiara l’importo, la data del pagamento e la causale dello stesso. Nell’ipotesi di pagamento con carta di credito questa dovrà essere intestata al Soggetto Proponente/persona giuridica e dovrà essere addebitata sul conto corrente dedicato di quest’ultimo. Il pagamento effettuato mediante carta di credito dovrà essere corredato, oltre che da fattura o equipollente documento contabile, anche da estratto conto riferito alla carta medesima, dal quale si evinca inequivocabilmente la correlazione tra l’acquisto ed il metodo di pagamento. Per quanto concerne i beni acquistati mediante contratti di finanziamento o altre tipologie di contratti di prestito (quale ad esempio il mutuo nel caso di acquisto di beni immobili), in aderenza al criterio di ammissibilità secondo cui le spese devono corrispondere a pagamenti eseguiti dal Soggetto Proponente con una effettiva uscita bancaria

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

("costo realmente sostenuto"), potranno essere ammessi al contributo esclusivamente l'eventuale acconto erogato dal Soggetto Proponente al venditore – con le modalità di pagamento e tracciabilità sopra richiamate – nonché il costo sostenuto dal predetto per il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento entro il periodo di eleggibilità previsto dall'Avviso limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali;

7. essere stata effettivamente sostenuta dal Soggetto Proponente e regolarmente documentata nel periodo di eleggibilità dell'Avviso. A tal fine farà fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento. Eventuale documentazione giustificativa delle spese per le quali non sussista l'obbligo normativo di fatturazione elettronica dovrà essere presentata in copia conforme all'originale e annullata mediante apposizione di un timbro recante la dicitura "*Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative. Annualità 2026*". Nel caso di fatture elettroniche emesse ai sensi della vigente normativa in materia, il timbro dovrà essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga a quella sopra indicata da inserire nel campo "note" o direttamente nell'oggetto della fattura.
8. qualora non sia possibile produrre la dichiarazione di cui sopra il fornitore dovrà produrre un'autocertificazione, a firma del titolare, legale rappresentante o procuratore/delegato, da compilare secondo il format allegato alla presente versione delle Linee Guida (allegato: *Dichiarazione fornitore*); qualora non sia possibile produrre la dichiarazione di cui sopra e/o l'allegato *Dichiarazione fornitore* (es.: acquisto effettuato presso un fornitore estero o online; sussistenza di altri motivi ostativi al rilascio di tale dichiarazione), il Soggetto Proponente dovrà produrre un'autocertificazione a firma del legale rappresentante, da compilare secondo il format allegato alla presente versione delle Linee Guida (allegato: *Dichiarazione Soggetto Proponente*);
9. qualora un bene/intervento inserito nel Piano di investimento sia stato acquistato/realizzato con un contributo pubblico, la relativa spesa sarà ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente finanziamento pubblico e, comunque, nel rispetto del principio comunitario del divieto di "doppio finanziamento" e in aderenza alle regole del cumulo di aiuti;
10. essere registrata nella contabilità dei soggetti beneficiari ed essere chiaramente identificabile (attraverso la tenuta di contabilità separata o l'utilizzo di una codificazione contabile che permetta di distinguere in maniera chiara la contabilità dell'intervento finanziato);
11. l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali previste dall'Avviso sarà calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi contabili OIC 16 e OIC 241.

Per ciascuna spesa ammissibile la determinazione del costo avverrà sulla base degli importi di fattura (costo

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

di acquisto).

Non saranno ammesse le spese sostenute, anche parzialmente, tramite: compensazioni di crediti e debiti, pagamenti in contanti, pagamenti effettuati con Sardex e altri circuiti simili, o con altre modalità non totalmente tracciabili.

2.2 Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili al contributo sono riconducibili alle seguenti tipologie:

2.2.a - Beni Immobili e Interventi Edili

- a) Beni immobili, quali terreni e fabbricati;
- b) Strutture temporanee e mobili che non richiedono opere murarie;
- c) Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili.

a) Acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato)

L'acquisto di un bene immobile quale un terreno o un fabbricato deve rispettare le seguenti condizioni:

- essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, contrattuali, urbanistici e di destinazione assegnata, in relazione all'attività da svolgere;
- mantenere la destinazione assegnata per almeno cinque anni dalla data di acquisto;
- il Soggetto Proponente dovrà essere in possesso del contratto definitivo di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, o dell'atto di assegnazione da parte dell'Ente Pubblico;
- in caso di acquisto di terreno la spesa è ammissibile a condizione che sussista un nesso fra tale acquisto e l'obiettivo dell'investimento in termini di causalità necessaria: la destinazione d'uso deve essere appropriata all'attività che vi deve essere svolta e il terreno deve essere utilizzato per le finalità indicate nel Piano di investimento.

Si precisa che gli **impianti fotovoltaici** costituiscono beni immobili qualora rispettino le caratteristiche richiamate nella Circolare n. 36/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate¹, compresa una potenza nominale dell'impianto superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

¹ La circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alla qualificazione mobiliare o immobiliare di un impianto fotovoltaico, in funzione delle diverse conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria. In tale contesto, l'Agenzia ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Pertanto: "Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, **dette installazioni sono da considerarsi immobili** quando: a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l'obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che, come riportato al paragrafo 2.1, sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l'impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l'installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione. A titolo di esempio, se l'impianto fotovoltaico è installato su un immobile ad uso "laboratori per arti e mestieri",

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

b) Acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie

La definizione di struttura temporanea, ai fini del presente Avviso, coincide con quella contenuta nell'art. 15 c. 2 lettera e) della L.R. n. 23 del 1985 e ss.mm.ii., che elenca gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio. il testo novellato le definisce *“opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni”*.

Pertanto, sono finanziabili, a puro titolo esemplificativo, i chioschi, i gazebo e altre opere simili che vengono montati e smontati nella stagione di esercizio dell'attività e in ogni caso con durata limitata a massimo 120 giorni.

Non sono invece finanziabili gazebo o box amovibili, stabilmente posizionati per periodi superiori a 120 giorni.

c) Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili

Le spese di manutenzione straordinaria sono rivolte all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione, che si traducano in un aumento significativo e misurabile della capacità, della produttività, della sicurezza, della vita utile e della rispondenza dell'immobilizzazione agli scopi di acquisto.

Nello specifico sono ammesse:

❖ **Spese di manutenzione su beni propri**

Sono ammissibili fino ad un massimo della quota di ammortamento annua calcolata sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1998 e ss.mm.ii. e della Delibera della Giunta Regionale n. 34/2 del 26.06.2025 recante “Erogazione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative. Conferma dei criteri e delle modalità di attuazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020, per le annualità 2025, 2026 e 2027. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 e s.m.i.”

❖ **Spese di manutenzione su beni di terzi**

Tali spese sono, in via generale, di competenza del proprietario e pertanto non costituiscono spesa ammissibile. Per il riconoscimento delle suddette spese il Soggetto Proponente dovrà dimostrare, in sede

classificato nella categoria catastale C/3, ricorrendo le citate condizioni si determinerà un incremento della rendita dell'unità immobiliare (con il sovrastante impianto fotovoltaico), che rimarrà classificata nella medesima categoria C/3.

“Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso; b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28”.

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

di verifica, di essere il soggetto responsabile del sostenimento delle manutenzioni straordinarie e che abbia valido titolo di disponibilità dell'immobile - da almeno due anni - regolarmente registrato secondo la normativa nazionale e regionale, e quindi, dal punto di vista civilistico, interamente imputabili nell'esercizio finanziario nel quale vengono sostenute.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi, la regolamentazione dei relativi profili fiscali si basa sul presupposto che qualora l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, sia di proprietà di terzi, il relativo costo configuri una spesa di manutenzione straordinaria².

A supporto e integrazione della documentazione contabile attestante le spese relative ad interventi edili di manutenzione straordinaria di beni immobili, i beneficiari dovranno produrre, in fase di rendicontazione, la seguente ulteriore documentazione:

- 1) l'attestazione di esecuzione a regola d'arte degli interventi realizzati, in conformità a tutte le prescrizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica e alle norme specifiche di settore, sottoscritta dal tecnico competente per la tipologia di manutenzione realizzata, con indicazione della sede e dei lavori eseguiti;
- 2) il titolo attestante l'uso o la proprietà dell'immobile. Qualora il Soggetto Proponente producesse un contratto di **locazione**, il medesimo dovrà risultare **regolarmente registrato da almeno due anni** a far data dalla presentazione della DAT e contenere la clausola espressa che prevede in capo al locatario gli oneri di manutenzione straordinaria dell'immobile.
- 3) libro cespiti nel caso di spese di manutenzione su beni propri ai fini del calcolo della quota di ammortamento.

² La circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate dettaglia la disciplina degli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi ai fini delle Imposte Dirette e dell'IVA, stabilendo che *“Qualora l'immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, è di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà; lo stesso, in base al principio contabile n. 24, può essere, quindi, contabilizzato in due diversi modi a seconda che il bene cui si riferisce il costo abbia una propria autonomia o meno. In particolare, in base al principio contabile n. 24 detto costo è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi” se non è separabile dai beni immobili a cui si riferiscono, altrimenti è iscrivibile tra le “Immobilizzazioni materiali” nella specifica categoria di appartenenza. Fiscalmente tale costo, a seconda che risulti iscritto tra le “Immobilizzazioni materiali” o tra le “Altre immobilizzazioni immateriali” dello Stato Patrimoniale, concorre alla determinazione del reddito d'impresa, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 102 del TUIR, attraverso la procedura di ammortamento; ovvero, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Giova evidenziare che non spetta il rimborso – ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972 - dell'IVA assolta sull'acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l'impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tali casi, l'opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede ad un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano, pertanto, nella previsione normativa di cui alla lettera c) del comma 3 del citato art. 30”.*

❖ **Ammortamento degli immobili**

Costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici o, in tal caso, nei limiti del maggior valore rispetto al finanziamento pubblico ricevuto;
- il costo dell'ammortamento annuo venga calcolato sulla base dei coefficienti di cui al DM 31.12.1988 e s.m.i.;
- il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito al periodo di sostegno dell'intervento;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente (fatture di acquisto o documentazione equipollente comprovante il titolo di proprietà e del costo storico).

2.2.b - Beni mobili

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Macchinari, impianti e attrezzature;
- b) Software di base;
- c) Arredi.

a) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

I macchinari, gli impianti e le attrezzature, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili³, devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Piano di Investimento.

Le attrezzature sono costi ammissibili purché rientrino nella categoria individuata all'art. 69 c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: *“Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di una attività, o attuazione, di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”*.

Sono pertanto esclusi singoli pezzi da porre in relazione per la creazione o sostituzione di un bene strumentale. A titolo meramente esemplificativo: fili elettrici, corrugato, viti e bulloni e similari.

b) Acquisto software

I software di base sono equiparati ad un'immobilizzazione materiale e perciò devono essere capitalizzati insieme all'*hardware* alla voce “altri beni” dello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c.

c) Acquisto arredi

³Quelli targati non sono afferenti a tale categoria bensì a quella “veicoli e natanti”.

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Le spese per l'acquisto di arredi sono considerate ammissibili purché rispettino il c.d. *principio di inerenza*, in virtù del quale sono considerati costi deducibili dal reddito soltanto quelli che risultino associati direttamente all'attività d'impresa, al suo sviluppo e alla sua crescita. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, deve sussistere un collegamento diretto tra costi sostenuti e attività di impresa.

2.2.c - Veicoli e Natanti

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Imbarcazioni e natanti;
- b) veicoli a motore;
- c) rimorchi;
- d) autovetture e motoveicoli

rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) Imbarcazioni e natanti

Con il termine imbarcazione s'intende qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 metri (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 metri, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati.

Con il termine natante s'intende un'unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri, indipendentemente dalla loro propulsione.

b) Veicoli a motore

La definizione di veicolo è contenuta nell'art. 46⁴ del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada). Per la definizione completa si veda la nota in calce.

I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e ai fini dell'ammissibilità devono corrispondere alle seguenti tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall'art. 35, comma 11 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, e il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d'opera e macchine operatrici.

⁴Art. 46 D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nozione di veicolo):

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.

Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

c) Rimorchi

Per la nozione di rimorchio si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 56⁵ del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada). Per la definizione completa si veda la nota in calce.

d) Autovetture e motoveicoli

Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, le autovetture a benzina dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le autovetture diesel cilindrata non superiore a 1800 c.c. I suddetti limiti non si applicano per i minibus, ossia le autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.

Le vetture di rappresentanza sono sempre escluse dal contributo a valere sul presente Avviso.

Di contro, sono ammissibili i veicoli oggetto di precedente immatricolazione con esclusivo riferimento agli autoveicoli a km. zero. Le spese relative a detti beni sono ammissibili solo nel caso in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, trattasi di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, nella fattura di acquisto, tutte le specifiche di cui sopra dovranno essere specificate.

In alternativa, occorrerà produrre apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal fornitore, con l'elencazione in forma analitica delle singole voci di costo, ai fini dei possibili controlli.

I beni acquistati dovranno rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- essere mantenuti nel patrimonio del Soggetto Proponente e non essere alienati per la durata di cinque anni dalla data di acquisto;
- essere nuovi di fabbrica, laddove si intendono per "nuovi di fabbrica" i beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); fanno eccezione i soli autoveicoli a km zero che siano stati precedentemente immatricolati dalla concessionaria concedente;
- essere beni strumentali all'attività di impresa. Con specifico riferimento agli acquisti relativi a Veicoli e Natanti, in fase di rendicontazione dovrà essere prodotta una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

⁵Art.56 D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Rimorchi):

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal rappresentante legale del Soggetto Proponente, attestante la strumentalità del bene acquistato, dimostrando che, a parità di servizio reso, il medesimo ha acquistato il bene nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria (ai sensi del REG. UE EURATOM 2018/1046 del 18 luglio, art. 33, co. 1, lett. b). Tale dichiarazione dovrà essere predisposta secondo il format allegato alla presente versione delle Linee Guida (sub Allegato: Dichiarazione strumentalità veicoli e natanti).

Nel caso di acquisto di veicoli a motore, dovrà, altresì, essere prodotta copia della relativa carta di circolazione.

2.2.d - Immobilizzazioni immateriali

Sono ammessi gli acquisti di:

- a) Software applicativi;
- b) Diritti di brevetto;
- c) Realizzazione di siti *e-commerce*;
- d) Certificazioni di qualità.

a) Acquisto Software applicativo

Il software applicativo dovrà essere iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e quindi è ammesso:

- l’acquisto della proprietà del software;
- l’acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato.

b) Acquisto Diritti di brevetto

I diritti di brevetto assicurano l’esclusivo sfruttamento di un’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e i disegni ornamentali.

a) Realizzazione di siti e-commerce

Si precisa che per siti *e-commerce* si intende un sito internet strutturato allo scopo di attuare transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda).

Non rientrano tra spese ammissibili i cosiddetti “siti vetrina”, che costituiscono una diversa tipologia di sito statico rispetto al succitato sito *e-commerce*, aggiornato poco e raramente. Un sito vetrina è composto generalmente da un numero esiguo di pagine, quelle che servono a presentare l’azienda, descrivere i servizi che offre, presentare un catalogo prodotti e, eventualmente, dare la possibilità agli utenti di entrare in contatto con l’azienda.

b) Certificazioni di qualità

Sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall’Organismo certificatore e i costi per l’accompagnamento alla certificazione di qualità. In questi ultimi rientrano i costi per la implementazione del

Sistema di qualità aziendale conforme alla normativa ISO nonché i costi per le attestazioni SOA e per i loro rinnovi periodici.

2.3 Spese non ammissibili

Non saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese che non siano state effettuate nel periodo di eleggibilità stabilito dall'Avviso, compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;
- b) le spese effettuate da soggetti diversi dal Soggetto Proponente (es. soci, amministratori e terzi che acquistano in nome proprio il bene che poi verrà utilizzato dal Soggetto Proponente);
- c) acquisti e pagamenti in contanti o con altre modalità non totalmente tracciabili (a titolo esemplificativo: compensazioni di crediti e debiti, pagamenti in contanti, pagamenti effettuati con Sardex e altri circuiti similari);
- d) le spese non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente identificabili;
- e) le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati e le spese in economia;
- f) l'IVA ed altri oneri salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della normativa vigente. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Proponente (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72). Inoltre, l'IVA recuperabile non sarà ammissibile neanche nell'ipotesi in cui non sia stata effettivamente recuperata dal Soggetto Proponente.
- g) le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permuta con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo), messa su strada, spese notarili;
- h) oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- i) le spese per l'acquisto di beni mobili e immobili di soci del Soggetto Proponente o di loro prossimi congiunti fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente. Il Soggetto Proponente e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- j) spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Proponente da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. In sede di rendicontazione, il Soggetto Proponente presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli;
- k) le spese per l'acquisto di beni usati e per quelle relative a beni acquisiti in leasing;
- l) le spese per interventi di manutenzione su macchinari, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature, spese relative a pezzi di ricambio e spese d'esercizio in conto gestione (per esempio: utenze telefoniche, idriche, canoni di affitto, etc.);

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

- m) le spese per l'acquisto di beni non conformi o non omologati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro;
- n) le spese per l'acquisto di beni immobili che siano già stati oggetto, per la costruzione o in occasione di precedenti passaggi di proprietà, di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale.

3. Criteri generali di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del contributo, tutte le spese rendicontate devono rispettare i seguenti criteri:

- essere pertinenti e connesse al Piano di investimento approvato ed essere state sostenute per la realizzazione del medesimo; non potranno essere inserite a rendiconto spese non inserite nel piano di investimento e/o non ammissibili in base a quanto disposto dalle Linee Guida;
- essere sostenute e quietanzate entro il termine previsto dall'Avviso (**dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**);
- essere giustificate da fatture o da documenti giustificativi di valore probatorio equivalente che il Soggetto Proponente ha l'obbligo di conservare ai fini di eventuali controlli per 10 (dieci) anni successivi al pagamento del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare nello spazio riservato all'oggetto la dicitura attestante "Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Annualità 2026". Qualora non sia possibile produrre la dichiarazione di cui sopra il fornitore dovrà produrre un'autocertificazione, a firma del titolare, legale rappresentante o procuratore/delegato, da compilare secondo il format allegato alla presente versione delle Linee Guida (Allegato: Dichiarazione Fornitore);
- essere sostenute dal Soggetto Proponente e chiaramente imputate al soggetto medesimo;
- essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale;
- essere esposte al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati), di altre imposte e tasse nonché di altri oneri accessori;
- aver dato luogo a un effettivo esborso finanziario da parte del Soggetto Proponente, comprovato da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto del contributo.

Si rammenta, inoltre, che:

- le spese rendicontate devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, oppure tramite carta di credito,

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il Soggetto Proponente e i fornitori);

- il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Proponente (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Proponente);
- l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata. Le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Proponente. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Piano di investimento approvato, in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione al medesimo.

Non sono consentiti, pena la non ammissibilità totale della spesa:

- i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Soggetto Proponente ed il fornitore (ad esempio, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- i pagamenti effettuati dai dipendenti/addetti del Soggetto Proponente e dai soci/amministratori dello stesso;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- compensazione di crediti e debiti.

A conclusione della fase di rendicontazione, verificato l'importo ammissibile, si autorizzerà il pagamento, subordinato alle seguenti verifiche:

- Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d'ufficio presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 art. 31 commi 3 e 8-bis);
- Attestazione di assenza di posizioni debitorie, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 L.R. 5/2016 come modificato dall'art. 6, comma 3 della L.R. 16/2021 rilasciata dall'ASE;
- Attestazione di assenza di inadempimenti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Tale disposizione si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione presentata dal Soggetto Proponente risultasse incompleta, l'Amministrazione Regionale potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione (si veda art. 13.1 dell'Avviso).

Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti sospenderanno i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione e/o delle osservazioni/controdeduzioni, che dovranno pervenire entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Soggetto Proponente (ex art. 6 della L. 241/1990).

La mancata risposta da parte dal Soggetto Proponente entro il termine stabilito comporterà l'impossibilità a procedere con la liquidazione.

Qualora i rilievi formulati, anche a seguito delle integrazioni presentate dal Soggetto Proponente, non potessero essere accolti, l'Amministrazione Regionale potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e procederà con la revoca totale o parziale del contributo (ex artt. 10 bis e 21 quinquies della L. 241/1990).

3.1 Modalità di rendicontazione

Il contributo previsto dall'Avviso verrà erogato a saldo, previa verifica dell'ammontare e dell'ammissibilità della spesa rendicontata dai Soggetti Proponenti.

Questi ultimi dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute esclusivamente attraverso i servizi online del SIL Sardegna (format del rendiconto accessibile dal menu "operazioni").

Le informazioni relative alla modalità di caricamento della documentazione e dell'invio della documentazione sono consultabili nel manuale operativo a disposizione delle cooperative nell'area dedicata alla domanda telematica.

Si evidenzia che la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro i termini previsti dall'art. 5 dell'Avviso – **scadenza 10.02.2027**, e che in caso di mancato rispetto di detto termine l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 16 lett. e) dell'Avviso, a revocare la determinazione con la quale ha concesso il contributo.

La documentazione di spesa è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai Soggetti Proponenti conformemente alle vigenti leggi nazionali contabili e fiscali e dotati delle seguenti caratteristiche:

- essere chiaramente imputata al Soggetto Proponente;
- avere una data ricompresa nel periodo di eleggibilità dell'Avviso;
- rispettare i criteri generali di ammissibilità e rendicontazione stabiliti nelle presenti Linee Guida;
- essere redatti in modo analitico: le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e dettagliata delle singole voci di costo in modo tale da consentire l'immediata riconducibilità delle stesse spese all'intervento. Qualora le fatture contengano voci di spesa non chiaramente identificabili (sigle, abbreviazioni, ecc.) il

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

Soggetto Proponente dovrà produrre in fase di rendicontazione una dichiarazione del/i fornitore/i che contenga la descrizione puntuale delle medesime voci di spesa;

- riportare tassativamente la dicitura: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Annualità 2026”. Qualora non sia possibile produrre la dichiarazione di cui sopra il fornitore dovrà produrre un’autocertificazione, a firma del titolare, legale rappresentante o procuratore/delegato, da compilare secondo il format allegato alla presente versione delle Linee Guida (Allegato: Dichiarazione Fornitore);
- essere in regola dal punto di vista fiscale e registrata nella contabilità del Soggetto Proponente;

Documentazione da allegare ai fini della rendicontazione.

In fase di rendicontazione il Soggetto Proponente dovrà presentare/caricare nella sezione dedicata del SIL una cartella zippata per ciascuna spesa sostenuta, contenente:

- fattura (eventualmente corredata da Dichiarazione Fornitore e/o Dichiarazione Soggetto Proponente);
- copia di attestazione di pagamento (bonifici, assegni o altro documento comprovante la spesa);
- estratti conto da cui risulti l’addebito dei pagamenti per ciascuna spesa rendicontata, emessi dall’istituto di credito su relativa carta intestata in funzione della periodicità stabilita nei contratti di apertura dei conti (mensile, trimestrale, semestrale, etc.). Non sono quindi ammissibili liste di movimenti prodotti tramite l’*“home banking”*.
- nel caso di spese per acquisti di veicoli e natanti: la carta di circolazione e l’allegato “Dichiarazione strumentalità Veicoli e Natanti”;
- nel caso di spese relative ad interventi edili di manutenzione straordinaria di beni immobili si veda l’art. 2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese:

a. l’attestazione di esecuzione a regola d’arte degli interventi realizzati, in conformità a tutte le prescrizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica e alle norme specifiche di settore, sottoscritta dal tecnico competente per la tipologia di manutenzione realizzata, con indicazione della sede e dei lavori eseguiti;

b. il titolo attestante l’uso o la proprietà dell’immobile qualora il Soggetto Proponente producesse un contratto di locazione, il medesimo dovrà risultare regolarmente registrato da almeno due anni, a far data dalla presentazione della DAT e contenere la clausola espressa che prevede in capo al locatario gli oneri di manutenzione straordinaria dell’immobile;

c. il libro cespiti (per le spese di manutenzione su beni propri ai fini del calcolo della quota di ammortamento);

- nel caso di beni acquistati per quota parte con altro contributo pubblico la dichiarazione relativa all’importo quota parte non computata in altro finanziamento pubblico, di cui all’Allegato: “Dichiarazione

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

importo quota parte non computata in altro finanziamento pubblico”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con l’indicazione dell’importo da imputare alla quota rientrante nel contributo previsto dall’Avviso.

Le Cooperative/ConSORZI di Cooperative dovranno inoltre fornire eventuale documentazione richiesta a titolo di chiarimento o integrazione su richiesta dall’Amministrazione Regionale, nei termini previsti dall’Art. 13.1 dell’Avviso.

Le cartelle dovranno essere denominate in modo standard utilizzando la dicitura “**Fatt. n. _____ ditta _____**”.

Allegati (fac simili da riprodurre su carta intestata del dichiarante)

1. Dichiarazione Fornitore
2. Dichiarazione Soggetto Proponente
3. Dichiarazione strumentalità Veicoli e Natanti
4. Dichiarazione importo quota parte non computata in altro finanziamento pubblico

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

1. Dichiarazione Fornitore

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957 N. 5. ANNUALITÀ 2026

FAC SIMILE DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____) Via _____, n.____ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato) della Cooperativa Sociale

_____, codice fiscale _____, partita

IVA _____, telefono _____,

email _____, pec _____,

beneficiaria dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Annualità 2026, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

dichiara

che le seguenti fatture:

NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	DATA PAG. 2	MODALITÀ ^{2,3}

è/sono riferita/e a spese che usufruisce/scono di contributi pubblici ai sensi dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative – Annualità 2026;

sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo nulla altro a pretendere.

Lì _____ Il Rappresentante legale/Procuratore/Delegato

Allegati: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se non firmato digitalmente)

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi, allegare la procura o copia autentica della stessa)/Delegato.

2 Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.

3 Indicare le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria etc.).

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

2. Dichiarazione Soggetto Proponente

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957 N. 5. ANNUALITÀ 2026

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva da compilarsi in caso di assenza della dichiarazione liberatoria del fornitore

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____) Via _____, n. ____ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato) della Cooperativa Sociale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, telefono _____, email _____, pec _____,

beneficiaria dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Annualità 2026, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

dichiara

che con riferimento alle fatture indicate nel prospetto riepilogativo a seguire non ha potuto produrre la dichiarazione liberatoria del fornitore come da modello allegato 1 delle LG in quanto:

- l'acquisto è stato operato presso un fornitore estero;
- l'acquisto è stato operato online;
- Altro. Specificare

dichiara inoltre

che le fatture indicate nel prospetto a seguire sono riferite a spese che usufruiscono di contributi pubblici ai sensi dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative – Annualità 2026;

che le fatture riepilogate nel prospetto che segue sono state interamente pagate;

che tutta la fornitura è avvenuta alle normali condizioni di mercato;

che non sussistono patti di riservato dominio che prevedono successive diminuzioni di prezzo in qualunque forma concedibile o la possibilità di riacquisto da parte del fornitore dei beni precedentemente forniti;

che la vendita è stata attuata libera da privilegi e riserve a favore della ditta fornitrice;

che non sono state ricevute dalla scrivente ditta note di variazione o di credito a valer sulle fatture sottoelencate;

Prospetto riepilogativo fatture

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

N. fattura	Data fattura	Importo imponibile	Iva	Totale	Data del pagamento	Importo del pagamento

Lì _____

Il Rappresentante legale/Procuratore/Delegato

Allegati: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se non firmato digitalmente)

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

3. Dichiarazione strumentalità Veicoli e Natanti

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957 N. 5 ANNUALITÀ 2026

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____) Via _____, n. ____ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato) della Cooperativa Sociale

_____, codice fiscale _____, partita IVA _____, telefono _____, email _____, pec _____,

beneficiaria dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Annualità 2026, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

dichiara

che il mezzo _____ rientrante nella macrovoce "Veicoli e Natanti" costituisce bene strumentale utilizzato esclusivamente nell'esercizio d'impresa e pertanto potrà essere applicato un regime di totale detraibilità dell'IVA.

Li _____

Il Rappresentante legale/Procuratore/Delegato

Allegati: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se non firmato digitalmente)

Direzione Generale
Servizio Cooperazione, Terzo Settore e Politiche di inclusione
CUF: 54EW4F – CDR 10.01.08.01

4. Dichiarazione importo quota parte non computata in altro finanziamento pubblico

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO ECONOMICO DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI COOPERATIVE. LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1957 N. 5 ANNUALITÀ 2026

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____) Via _____, n. ____ nella sua qualità di (Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato) della Cooperativa Sociale

_____, codice fiscale _____, partita IVA _____, telefono _____, email _____, pec _____,

beneficiaria dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Annualità 2026, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

dichiara

che l'importo relativo alla fattura n. ____ del _____ da imputare alla quota rientrante nel contributo previsto dall'Avviso di cui all'oggetto, al netto delle spese già computate in altro finanziamento pubblico, è pari a € _____

Lì _____

Il Rappresentante legale/Procuratore/Delegato

Allegati: copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se non firmato digitalmente)